

g) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

La produzione del “Genepi del Piemonte” rispetta il Regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Tenore in tuione (alfa e beta) max: 35 mg/kg - Reg CE n 1334/2008 - allegato III – parte B

L’immissione al consumo del liquore “Genepi del Piemonte” deve avvenire secondo le modalità seguenti:

- il liquore deve essere posto in vendita in contenitori di vetro non colorato o che consentano di vedere il colore naturale del prodotto, nelle gamme di volume consentito;

- sulle confezioni o sulle etichette devono figurare le indicazioni previste dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109 e successive modificazioni per i prodotti confezionati.

Devono comunque essere presenti le seguenti indicazioni: il nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda confezionatrice o produttrice.

h) Nome e indirizzo del richiedente:

Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Genepy delle Valli Occitane Piemontesi altresì denominata Associazione Genepi Occitan

Sede legale Via Valmaira 19 - c/o Espaci Occitan - 12025 Dronero (CN)

Sede operativa: Via Valle Maira 98 - 12100 Confreria (CN) – Tel: 0171/611091 Fax: 0171/613961

12A07416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Assegnazione di risorse per la ricostruzione nella regione Abruzzo post sisma 2009. (Deliberazione n. 43/2012).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**


Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l’art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti



di protezione civile» convertito, con modificazioni, con legge in corso di pubblicazione alla data della presente delibera;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Viste le altre disposizioni recate dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 che prevedono interventi in favore delle popolazioni colpite dai citati eventi sismici a valere sulle risorse di cui al predetto art. 14, comma 1, oggetto della presente delibera, e in particolare:

l'art. 2, comma 11-*bis*, che riconosce un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, per le abitazioni principali;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere *a*) ed *e*), prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, in modo da coprire integralmente le relative spese, nonché per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, ovvero per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere *f*) e *i*), prevede la concessione di indennizzi alle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici e alla riparazione delle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l'art. 4, comma 1, lettera *b*) e comma 2, che prevede la realizzazione di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, compresi, tra gli altri, quelli adibiti all'uso scolastico, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

l'art. 14, comma 5-*bis*, il quale dispone che i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge predispongano, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato, e d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari

a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;


Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, che dispongono misure a valere sulle risorse di cui al richiamato art. 14, comma 1, ed in particolare le O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, 18 febbraio 2011, n. 3923, 30 giugno 2011, n. 3950, 10 agosto 2011, n. 3959 e 11 novembre 2011, n. 3979;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera del 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009) con la quale è stata disposta, a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, l'assegnazione di 3.955 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, convertita nella legge 24 giugno 2009, n. 77, rinviando a successive delibere di questo Comitato l'articolazione pluriennale di tale assegnazione sulla base dei fabbisogni accertati e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS;

Vista la successiva delibera 6 novembre 2009, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/2010), con la quale questo Comitato ha disposto assegnazioni per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente per 227 milioni di euro e 567 milioni di euro, per la corresponsione di contributi finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito degli eventi sismici verifica-



tisi nella regione Abruzzo nell'aprile 2009, con copertura a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese assegnate dalla citata delibera n. 35/2009 ai sensi del richiamato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009;

Vista la propria delibera 5 maggio 2011, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232/2011), che, per il finanziamento degli interventi di realizzazione e adeguamento degli impianti di depurazione e collettamento fognario dei comuni di Capitignano e di Montereale (bacino del fiume Aterno-Pescara), gravemente danneggiati dal sisma dell'aprile 2009, ha disposto l'utilizzo di 4,8 milioni di euro a valere sulla complessiva dotazione di 3.955 milioni di euro già assegnata da questo Comitato, a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, con la citata delibera n. 35/2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, che, nel ripartire tra i vari Ministeri le riduzioni di spesa disposte, per il periodo 2012-2014, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha escluso da tali riduzioni le quote del FSC destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure assunte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del mese di aprile 2009;

Viste le note n. 47/STM del 4 gennaio 2012, n. 110/STM dell'11 gennaio 2012 e n. 660/STM del 13 febbraio 2012, con le quali il presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, ha chiesto l'assegnazione di un importo complessivo di 539.418.194 euro, quale fabbisogno per gli anni 2011 e 2012, destinato in prevalenza, per un importo di 350.000.000 euro, alla riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E danneggiate dal sisma del 2009;

Considerato che nelle predette note sono altresì evidenziate puntualmente le ulteriori esigenze finanziarie concernenti, fra l'altro, interventi per la ricostruzione di edifici pubblici e di culto e per la ripresa delle attività produttive e scolastiche, nonché interventi su reti e impianti danneggiati dal sisma;

Preso atto della relazione sulla ricostruzione dei comuni del cratere aquilano, presentata dal Ministro per la coesione territoriale in data 16 marzo 2012 e sottoposta all'esame di questo Comitato nell'odierna seduta, nella quale sono, fra l'altro, esposte le innovazioni procedurali intese ad accelerare la ricostruzione, con garanzia di semplificazione della governance e di maggior rigore, anche attraverso il rafforzamento delle condizioni concorrenziali e della trasparenza informativa sulla gestione, anche finanziaria, degli interventi;

Ritenuto, al fine di corrispondere con urgenza alle ulteriori esigenze di ricostruzione nella città e nella provincia di L'Aquila danneggiati dal sisma del 2009, di dover procedere con l'assegnazione 539.418.194 euro per l'anno 2012 a valere sulla citata assegnazione di 3.955 milioni di euro di cui alla delibera di questo Comitato n. 35/2009;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza

del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato contenente le osservazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene rilevato in seduta l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.

1.1. Per la corresponsione dei contributi richiamati in premessa, finalizzati alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché delle altre misure indicate nelle citate note del presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato, è disposta l'assegnazione di complessivi 539.418.194 euro per l'anno 2012, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e, in particolare, sulle risorse già assegnate con la delibera di questo Comitato n. 35/2009, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, con priorità per gli interventi concernenti le abitazioni principali.

1.2. Il presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, è chiamato a coordinare gli interventi e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti a valere sulla presente assegnazione.

2. Attività di monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 39/2009, come convertito dalla legge n. 77/2009, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi il presidente della regione Abruzzo si avvale del nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio.

3.1. Con cadenza semestrale, a decorrere dal 31 dicembre 2012, il commissario delegato sottoporrà all'approvazione di questo Comitato, previo inoltro ai competenti Ministeri, apposita relazione sullo stato complessivo di attuazione del programma stralcio oggetto della presente assegnazione e sullo stato di utilizzazione delle relative risorse.

3.2. Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera, puntualmente indicati nelle richiamate note del Commissario delegato, va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 277

12A07203

